



CONTRATTO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO

per regolamentare l'esecuzione del "servizio di campionamento ed esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio del S.I.I". CIG: 9384088A63

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 26 (venticinque) del mese di Ottobre.

TRA

il Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.), con sede legale in Crotona in Via A. De Curtis,2, in persona del dott. Carmine Claudio Liotti, C.F. LTTCMN57L07B745Q, domiciliato per la sua carica a Presidente P.T., presso la sede del Con.Ge.S.I., autorizzato, ai sensi dell'art. 9 dell'Atto Costitutivo del Consorzio, n° di Rep. 85053, ad impegnare legalmente e formalmente Con.Ge.S.I. per il presente atto, di seguito Stazione Appaltante o Con.Ge.S.I.

E

l'Impresa Biochimica Control S.R.L., con sede legale in Via Nicola Calipari N 28– 88900 Crotona, con P.IVA n. 01753510799, in persona Altomari Santo nato a Corigliano Calabro (CS) il 10/03/1949 C.F. LTMSNT49C10D005K nella sua qualità di Amministratore Unico di seguito Appaltatore o Impresa.

PREMESSO CHE:

che con determinazione n°156 del 2022 prot. n° 6724/2022, il Responsabile del Servizio, ha preso atto dell'esito della procedura svolta per l'affidamento diretto (art.36 co.2 lett.a Codice / art.1 co.2 lett.a L.n.120/2020) alle condizioni e prezzi dalla stessa offerti in sede di gara, per l'importo complessivo di € 138.900,00 IVA esclusa;

DATO ATTO CHE

sono state effettuate le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, procedendo d'ufficio, ai relativi riscontri presso gli enti competenti e che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari atti a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'"Appaltatore", come previsto dagli atti di gara. I documenti sono conservati agli atti del servizio appalti di CONGESI.

U CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEL CROTONESE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0006774/2022 del 26/10/2022 Firmatario: SANTO ALTOMARI, CARMINE CLAUDIO LIOTTI

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni disciplinanti l'appalto di cui trattasi, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e come tali vengono riconosciute dalle parti.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il Con.Ge.S.I., rappresentato dal Dirigente del Servizio dott. Carmine Claudio Liotti, come sopra costituito, appalta, alla Ditta “Biochimica Control S.R.L.che, per mezzo del suo amministratore unico, Sig. Altomori Santo nata a Corigliano Calabro (Cs) il 10/03/1949, come sopra costituito, accetta, l'**Accordo Quadro per il servizio di campionamento ed esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio del S.I.I**” **CIG 9384088A63**, della durata di anni 2 (DUE) a partire dalla data del verbale di consegna, oltre ad eventuali estensioni previste dall'art.5 del capitolato prestazionale.

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dal capitolato prestazionale, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende richiamato e che, pur non essendo materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi e, in particolare, da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016;
- dalle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi Provinciali di Settore e in generale da tutte le leggi che disciplinano la materia.

Oltre al Capitolato Prestazionale d'appalto, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati:

- Offerta economica;

I documenti sopra indicati, sottoscritti dal concessionario in sede di partecipazione alla gara sono depositati agli atti del Servizio Appalti del CONGESI.

Articolo 3 – Durata dell'appalto

Il presente contratto che regola tutte le attività dell'accordo quadro oggetto dell'appalto in questione, della durata di anni 2 (due) a partire dalla data del verbale di consegna, oltre ad eventuali estensioni previste dall'art.5 del capitolato prestazionale d'appalto.

Nel caso in cui non si dovesse esaurire l'importo previsto nel periodo contrattuale, la scadenza dell'accordo quadro potrà essere prorogata dal Con.Ge.S.I., a suo insindacabile giudizio, fino comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Qualora, in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni, per raggiungere la scadenza contrattuale, Con.Ge.S.I. si riserva la possibilità di incrementare l'importo del contratto fino al raggiungimento dell'importo 138.900,00 ed imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso di esaurimento dell'incremento, prima della scadenza contrattuale, il contratto si intende concluso.

Il periodo contrattuale si presume sufficiente ad esaurire la previsione di spesa e l'Appaltatore non potrà accampare diritti di sorta nel caso che l'importo complessivo del contratto non sia stato interamente contabilizzato o lo sia stato prima della scadenza dei termini contrattuali.

Con.Ge.S.I. si riserva, altresì la facoltà di prorogare i termini di durata dell'accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016.

Tali estensioni contrattuali saranno comunicate all'Appaltatore, a mezzo PEC.

Articolo 4 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito alla luce delle attività effettivamente eseguite.

L'appaltatore tuttavia non vanta alcun diritto in merito all'importo contrattuale in quanto il corrispettivo effettivamente liquidato all'appaltatore potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle esigenze che si presenteranno nel corso del contratto ed alle lavorazioni e alle quantità effettivamente ordinate ed eseguite. Altresì è fatta salva la facoltà della Committente all'utilizzazione anche solo parziale dell'importo stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali.

Il corrispettivo dell'accordo quadro complessivo è di € 138.900,00, IVA esclusa;

U
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEL CROTONESE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006774/2022 del 26/10/2022
Firmatario: SANTO ALTOMARI, CARMINE CLAUDIO LIOTTI

Articolo 5 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a garantire la fedele esecuzione dei lavori in modo che le attività eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del capitolato prestazionale d'appalto che con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto.

Articolo 6 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, l'appaltatore ha costituito cauzione definitiva di € 12.911,00 (dodicimilanovecentoundici/00) a mezzo fidejussione n. 186931075, rilasciata il 16/09/2022 da UnipolSai, Agenzia 43964 di Crotone.

Articolo 7 – Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite con il presente contratto. Risponde, inoltre, direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso il Comune, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del committente medesimo.

Articolo 8 – Inadempienze e penalità

Si applica in materia quanto previsto all'art. 12 del capitolato prestazionale d'appalto.

Articolo 9 – Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art 105 del D.Lgs 50/2016 nella misura massima prevista dalla normativa vigente dell'importo complessivo contrattuale.

Articolo 10 – Cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto. La stessa comporta risoluzione del contratto e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento danni e delle spese causate al Comune e fatti salvi i maggiori danni accertati.

Articolo 11 – Pagamenti

Si applica in materia l'art. 11 del Capitolato prestazionale d'appalto. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati di pagamento. Ogni pagamento dovrà riportare il Codice Identificativo derivato dalla gara CIG: 9384088A63

Articolo 12 – Risoluzione del contratto

Si applica in materia l'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto, parte normativa.

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia) e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Egli assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge e si impegna a comunicare al Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Articolo 14 – Adempimenti in materia di sicurezza

Si dà atto che i servizi previsti dal presente appalto non sono palesemente soggetti a rischi da interferenza, secondo quanto previsto all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo a carico dell'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679 Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni e/o documenti e/o notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell'appalto o provenienti da amministrazioni o altri soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio. Le notizie relative all'incarico affidato venute a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dall'appaltatore in relazione all'esecuzione del servizio, non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né devono essere utilizzate da parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli di cui al presente contratto.

U	CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO NEL CROTONESE
	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N.0006774/2022 del 26/10/2022 Firmatario: SANTO ALTOMARI, CARMINE CLAUDIO LIOTTI



Con il presente contratto, l'appaltatore si obbliga, altresì, alla scadenza del contratto, a restituire, all'Amministrazione comunale, tutti i dati personali, documenti e notizie di cui sia venuto a conoscenza per lo svolgimento del servizio e di tutti quelli che abbia raccolto autonomamente.

Articolo 16 - Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, nonché per qualsiasi altra causa, sarà risolta nello spirito della più ampia collaborazione; in caso contrario è competente il Foro di Crotona.

È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

////////////////////////////////////

PER IL CON.GE.S.I. FIRMATO DIGITALMENTE
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO - CARMINE CLAUDIO LIOTTI

PER BIOCHIMICA CONTROL S.R.L. FIRMATO DIGITALMENTE
AMMINISTRATORE UNICO – ALTOMORI SANTO

U
CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL SERVI IDRICO NEL CROTONESE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0006774/2022 del 26/10/2022 Firmatario: SANTO ALTOMARI, CARMINE CLAUDIO LIOTTI